

# COMUNE DI SANTO STEFANO AL MARE

Provincia di Imperia

## CONVENZIONE

**DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SUPPORTO AL RECUPERO COATTIVO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E DI OGNI ALTRO CREDITO, ANCHE DI NATURA TRIBUTARIA E EXTRATRIBUTARIA, ATTRAVERSO INGIUNZIONE FISCALE DI CUI AL R.D. N. 639/1910, OVVERO SECONDO IL TITOLO II DEL D.P.R. 602/1973 IN QUANTO COMPATIBILE CON IL PREDETTO R.D. 639/1910.**

L’anno duemila \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, nella Casa Comunale di Santo Stefano al Mare,

### TRA

Il Comune di Santo Stefano al Mare, con sede legale a Santo Stefano al Mare in Lungomare D’laertis n. 4, CF/P.IVA 00247360084, rappresentata ai fini della sottoscrizione del presente atto da \_\_\_\_\_,

### E

L’Avvocato \_\_\_\_\_ (CF \_\_\_\_\_) nato in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ con studio legale in \_\_\_\_\_

### SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

#### Art. 1. Oggetto dell’incarico

1. In forza della deliberazione della Giunta Comunale n. ... del .....e della determinazione n. .... del ....., il Comune di Santo Stefano al Mare affida all’Avvocato ..... l’incarico di supporto al recupero coattivo dei tributi e dei crediti extratributari.
2. A seguito di valutazioni assunte congiuntamente (Avvocato e Comune), l’Avvocato provvederà all’espletamento del procedimento di esecuzione coattiva sino al suo compimento.

#### Art. 2. Durata, Risoluzione e Recesso.

1. Il presente incarico è riferito ai tributi, ai crediti extratributari, soggetti a recupero coattivo per i quali si possa utilizzare il rito speciale.
2. La durata del medesimo si intende di 5 anni a far tempo dalla data di sottoscrizione del presente atto.
3. In tutti i casi di inadempimento da parte del professionista incaricato degli obblighi derivanti dal disciplinare di incarico, il contratto può essere risolto ai sensi delle disposizioni vigenti. In particolare l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:
  - Frode nell’esecuzione del servizio
  - Inadempimento alle disposizioni che riguardano il contenuto delle prestazioni
  - Ogni altra rilevante inadempienza nelle prestazioni di cui al presente Avviso
  - Ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’affidamento ai termini dell’articolo 1453 c.c.
  - Manifesta incapacità e inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio.
4. In ogni caso, è facoltà di entrambe le parti recedere anticipatamente dal contratto con preavviso di 90 giorni mediante raccomandata A/R.

### Art. 3. Modalità di esecuzione dell'incarico.

1. Gli Uffici preposti dell'Ente provvedono a trasmettere al Legale la documentazione probante l'esistenza del credito, costituente il titolo esecutivo, su supporto informatico secondo il tracciato concordato.
2. Gli uffici preposti dell'Ente si impegnano a far accedere al Legale \_\_\_\_\_ ai dati patrimoniali dei debitori inadempienti reperibili su tutte le banche dati a disposizione della Pubblica Amministrazione (Siatel, Inps, Camera di Commercio, Anagrafe, Pra, Sister ecc.) necessari per l'esecuzione del presente incarico a partire da 90 giorni dalla notificazione dell'ingiunzione fiscale senza che sia effettuato il relativo pagamento.
3. Il Legale fornisce al Comune e per esso a soggetto espressamente incaricato una credenziale di accesso che permette di consultare online il programma di gestione, utilizzato dallo studio, allo scopo di verificare in tempo reale lo stato di ogni pratica, ivi comprese le procedure già adottate e quelle residuali.
4. Ogni spesa relativa all'attivazione della procedura esecutiva di cui al R.D. n. 639/1910 e della successiva eventuale fase di recupero coattivo, di cui all'art. 4, verrà posta a carico del debitore ingiunto.
5. Il prestatore svolgerà la prestazione oggetto del presente disciplinare o personalmente, in piena autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione, né di orario o potrà avvalersi di sostituti e/o ausiliari sotto la propria responsabilità.

### Art. 4 Esecuzione coattiva.

1. Trascorsi 90 giorni dalla notificazione dell'ingiunzione fiscale senza che sia effettuato il relativo pagamento, il Legale, tenuto conto dell'entità del credito azionato e delle possidenze del debitore, in accordo con gli uffici preposti dell'Ente, promuove a carico dello stesso, le più opportune azioni esecutive e/o cautelari, vantaggiose in termini di efficienza e/o efficacia per l'azione esecutiva promossa.
2. Su richiesta dell'Ente il Legale effettuerà le ricerche presso la banca dati del Pra al fine di individuare veicoli utilmente pignorabili con un costo per l'Ente pari ad € 5 per ciascuna ricerca oltre CPA e IVA.

### Art. 5 Corrispettivi.

1. Nel caso in cui, dopo la verifica congiunta, si proceda con l'esecuzione coattiva, tutte le spese legali relative all'esecuzione, mobiliare e immobiliare, saranno a carico del debitore ingiunto ed il Legale avrà diritto a percepire al momento dell'assegnazione una somma pari a quanto liquidato dal giudice e richiederà anticipatamente al Comune le sole spese non imponibili ex art. 15 d.p.r. n. 633/72, quali ad esempio, le spese di notificazione, di iscrizione a ruolo, le competenze dell'Ufficiale Giudiziario o del Servizio Postale.
2. Qualora l'esecuzione non raggiunga buon fine, il Legale avrà diritto, oltre al rimborso di tutte le spese sostenute, al pagamento da parte del Comune a titolo di compensi professionali di un importo calcolato in base ai valori di cui alle tabelle previste dal Decreto del Ministero di Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 ridotti del     %, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA . I corrispettivi indicati nel presente disciplinare resteranno invariati per tutto il periodo della durata del decreto.

### Art. 6 – Sollecito bonario

1. Il Legale, previo consenso da parte dell'Ente, provvede all'invio ai soggetti per i quali non si è proceduto ai sensi dell'art. 4 di un sollecito di pagamento in posta ordinaria chiedendo al Comune le spese non imponibili ex art. 15 d.p.r. 602/1973.

2. Con riferimento all'attività di cui al punto 1 del presente articolo, il Legale avrà diritto a percepire le seguenti somme a titolo di compensi professionali.

a) qualora il sollecito di pagamento abbia esito positivo la somma Euro 24,00 oltre CPA e IVA, importo che è comunque posto a carico del debitore ingiunto unitamente ad ogni altra spesa relativa all'attivazione delle procedure esecutive di cui al R.D. 639/10;

b) qualora il sollecito di pagamento non andasse a buon fine l'Ente verserà al Legale la somma di Euro 3,00 oltre CPA e IVA.

#### Art. 7 – Avviso di pagamento di cui all'art. 1 comma 544 Legge n. 228/2012

1. Il Legale, previo consenso da parte dell'Ente, al fine di poter utilizzare gli strumenti previsti dal D.P.R. n. 602/1973, provvede alla predisposizione e spedizione degli avvisi di pagamento previsti dall'art. 1 comma 544 Legge n. 228/2012 in posta ordinaria chiedendo al Comune le spese non imponibili ex art. 15 d.p.r. 602/1973.

2. Con riferimento all'attività di cui al punto 1 del presente articolo, il Legale avrà diritto a percepire le seguenti somme a titolo di compensi professionali.

a) qualora il sollecito di pagamento abbia esito positivo la somma Euro 12,00 oltre CPA e IVA, importo che è comunque posto a carico del debitore ingiunto unitamente ad ogni altra spesa relativa all'attivazione delle procedure esecutive di cui al R.D. 639/10;

b) qualora il sollecito di pagamento non andasse a buon fine l'Ente verserà al Legale la somma di Euro 3,00 oltre CPA e IVA.

Qualora si procedesse all' utilizzo delle procedure previste dal D.P.R. 602/1973 al Legale verranno riconosciuti i corrispettivi previsti nel Decreto del Ministero delle Finanze del 21/11/2000 oltre spese non imponibili ex art. 15 D.P.R. 633/1972, CPA e IVA.

#### Art. 8 Avviso di pignoramento di cui all'art. 50 d.p.r. 602/1973

Decorso l'anno dalla notifica, previa verifica dei dati patrimoniali, su richiesta dell'Ente il Legale provvederà a predisporre l'intimazione prevista dal citato art. 50 d.p.r. 602/1973 al fine di riattivare l'esecutività dell'ingiunzione. A titolo di compenso, per ciascun avviso di pignoramento stampato avrà diritto a percepire € 14,00 oltre CPA e IVA e chiederà anticipatamente le sole spese non imponibili ex art. 15 d.p.r. n. 633/72, quali ad esempio, le spese di notificazione, di iscrizione a ruolo, le competenze dell'Ufficiale Giudiziario o del Servizio Postale.

#### Art. 9 Inesigibilità

1. Il Legale trasmette agli uffici preposti un elenco nel quale viene indicato, con riferimento alle liste di carico precedentemente consegnate ed alle singole posizioni debitorie, lo stato delle procedure esecutive ancora in corso.
2. Per i debitori ingiunti, rispetto ai quali i tentativi di recupero coattivo siano risultati del tutto infruttuosi, il Legale trasmette al Comune apposito elenco nel quale riporta in modo riassuntivo le motivazioni dell'inesigibilità del credito per ogni posizione.

3. Gli uffici preposti dell'Ente mantengono comunque la facoltà di segnalare eventuali nuovi cespiti del debitore o ulteriori beni aggredibili su cui far valere la pretesa creditoria.

#### Art. 10 Difesa dell'Ente in giudizio

1. Nel caso in cui venga proposta opposizione avverso una ingiunzione fiscale o, successivamente alla notificazione dell'atto di pignoramento, avverso gli atti esecutivi o all'esecuzione, il Comune si costituirà in giudizio avvalendosi del patrocinio dello studio legale, conferendogli idoneo ed ampio mandato.
2. Il Legale patrocinerà il Comune in ogni grado e stato compresi appelli, riassunzioni ed eventuali procedure esecutive anticipando le spese non imponibili ex art. 15 d.p.r. 633/1972.
3. Nell'ipotesi di contenzioso dinanzi alle Commissioni Tributarie aventi ad oggetto ingiunzioni fiscali, il Legale assisterà l'Ente in ogni fase e grado anticipando le spese non imponibili ex art. 15 d.p.r. 633/1972.
4. Per l'attività di cui al punto che precede al Legale sarà riconosciuto dal Comune:
  - Qualora l'opposizione venga respinta con condanna alle spese del ricorrente, un importo pari a quanto liquidato dal Giudice;
  - Qualora l'opposizione venga respinta a spese compensate, oltre al rimborso di tutte le spese sostenute, a titolo di compensi professionali i seguenti importi:
    - Per le procedure dinanzi al Giudice di Pace un importo calcolato in base ai valori di cui alle tabelle previste dal Decreto del Ministero di Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 ridotti del 20%, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
    - Per le procedure dinanzi al Tribunale o la Commissione Tributaria Provinciale un importo calcolato in base ai valori di cui alle tabelle previste dal Decreto del Ministero di Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 ridotti del 25%, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
      - Qualora l'opposizione venga accolta, oltre al rimborso di tutte le spese sostenute, a titolo di compensi professionali i seguenti importi:
        - Per le procedure dinanzi al Giudice di Pace un importo calcolato in base ai valori di cui alle tabelle previste dal Decreto del Ministero di Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 ridotti del 20%, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
        - Per le procedure dinanzi al Tribunale o alla Commissione Tributaria Provinciale un importo calcolato in base ai valori di cui alle tabelle previste dal Decreto del Ministero di Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 ridotti del 25%, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
        - Per le procedure dinanzi alla Corte d'Appello o la Commissione Tributaria Regionale un importo calcolato in base ai valori di cui alle tabelle previste dal Decreto del Ministero di Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 ridotti del 25%, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.

#### Art. 11 Rendicontazione degli incassi – pagamenti

1. In qualsiasi momento gli Uffici preposti dell'Ente possono richiedere al Legale notizie circa lo stato delle singole pratiche, facendo sempre riferimento al numero identificativo del credito.
2. A tal proposito, gli Uffici provvedono a trasmettere al Legale ogni 30 giorni le rendicontazioni relative alle somme incassate.
3. Per i compensi relativi all'opera prestata, il Legale provvede ad emettere trimestralmente le parcelle, dettagliate nelle singole voci, relative ai corrispettivi dovuti dall'Ente.

#### Art. 12 Rispetto della privacy.

1. Il Legale è tenuto ad utilizzare i dati personali forniti dal Comune e da esso stesso autonomamente reperiti, esclusivamente per lo svolgimento dell'incarico di supporto al recupero coattivo stabilito nella presente Convenzione.
2. Quanto sopra stabilito nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali di cui al D. lgs. N. 196/2003 e di quanto previsto dal Reg. UE 679/2016 e norme di attuazione: a tale scopo il Legale si impegna a che tutti i dati siano trattati per le finalità connesse con il servizio affidatogli, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle norme previste dal predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il Legale s'impegna a non divulgare – anche successivamente alla scadenza del presente atto – notizie di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché ad impedire che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere dei documenti di cui siano venuti in possesso in ragione dell'attività prestata.

#### Art. 13 Registrazione

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 della parte II della Tariffa allegata al D.p.r. n. 131/86 relativo al TU sulle imposte di registro, con spese a carico della parte richiedente.

#### Art. 14 Foro Competente

Per qualunque controversia inerente al presente contratto le parti dichiarano la competenza del Tribunale di Imperia.

#### Art. 15 Norme di Rinvio

Per quanto non espressamente disposto nel presente contratto di richiamano, in quanto compatibili, le norme del codice civile in materia di obbligazioni, contratti e di prestazione d'opera.

#### Art. 16 Disposizioni finali

Nell'eventualità che fossero emanate disposizioni di legge che dovessero variare in tutto o in parte le procedure richiamate dal disciplinare, le condizioni dovranno essere rivedute in accordo fra le parti, qualora comportino rilevanti ed onerosi adeguamenti procedurali per entrambe le parti.

Santo Stefano al Mare, .....

L'AVVOCATO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

---

---